

Nuovo congedo parentale: chiarimenti INPS

Il periodo di congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino

L'INPS, con la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito alla modifica degli artt. 32, 43 e 36 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 80/2015. In particolare, è stato stabilito che:

1. i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti possono fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
2. i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del **30%** della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.

Attenzione. Le suddette novità valgono esclusivamente per il periodo **"25 giugno - 31 dicembre 2015"**.

È stato precisato, inoltre, che la fruizione del congedo parentale entro il suddetto periodo è coperta da **contribuzione figurativa** fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Premessa

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell'art. 1, commi 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), ha introdotto sostanziali modifiche all'art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di congedo parentale.

Nell'ambito della delega, il Legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.


Il nuovo Decreto Legislativo, in sostanza, va a toccare alcune disposizioni in materia di:

- ❖ **congedo di maternità e paternità** (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U. maternità/paternità);
- ❖ e **congedo parentale** (artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità).

In realtà, alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).



Il Decreto in trattazione è entrato in vigore il **25 giugno 2015** (giorno successivo alla sua data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ed interessa, in via sperimentale, solo l'anno 2015.



Il congedo parentale

La riforma dell'art. 32 del T.U. maternità/paternità, presenta due novità sostanziali:

1. da una parte, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L'estensione è concessa nel periodo "25 giugno - 31 dicembre 2015";
2. e dall'altra, invece, prevede che i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del **30%** della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche qui l'estensione è limitata al periodo "**25 giugno – 31 dicembre 2015**".




PRIMA NOVITÀ

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui **fino a 12 anni di vita del figlio**.

La novella in esame lascia invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

Nuovo art. 32 T.U. maternità/paternità



*"Per ogni bambino, nei primi suoi **12 anni di vita** (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo".*

Il congedo, inoltre, può essere fruito anche per i **casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento**. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

ESEMPIO 1

Domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

In tal caso, se il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 il periodo è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l'estensione del limite fino a 12 anni).

ESEMPIO 2

Domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

In quest'ultimo caso, invece, se il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni il periodo è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015)

SECONDA NOVITÀ

In attuazione del nuovo art. 34 T.U., la riforma ha elevato **da 3 a 6 anni di vita del figlio** il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all'indennità pari al **30%** della retribuzione media giornaliera.

Nuovo art. 34 T.U. maternità/paternità

*"Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta **fino al 6° anno di vita del bambino** (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi[...]"*

La novità si applica anche ai casi di **adozione o affidamento**.

Di seguito, si riepilogano sinteticamente i casi in cui i periodi di congedo parentale siano indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito, subordinatamente alle condizioni di reddito, ovvero non indennizzabili.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE INDENNIZZABILI A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI DI REDDITO	Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva l'indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato - l'attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.
PERIODI DI CONGEDO PARENTALE INDENNIZZABILI SUBORDINATE ALLE CONDIZIONI DI REDDITO	I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Ago.

**Copertura
contribuzione
figurativa**



	<p>Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l'anno 2015 ad euro 6.531,07.</p> <p>Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato - l'attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.</p>
<p>PERIODI DI CONGEDO PARENTALE NON INDENNIZZABILI</p>	<p>I periodi di congedo parentale fruiti nell'arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati. Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale - l'attuale disciplina estende l'arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.</p>

La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da **contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.**

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 151/2001, il quale attribuisce come valore retributivo per il periodo coperto da contribuzione figurativa il **200% del valore massimo dell'assegno sociale**, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

La domanda

Considerato che il Decreto Legislativo in trattazione non ha previsto un periodo di *vacatio legis*, in quanto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (25 giugno 2015), la domanda potrà ancora essere inoltrata in maniera cartacea utilizzando il mod. "AST/FAC COD. SR23", disponibile sul sito dell'INPS (www.inps.it), nella sezione "Modulistica".

The screenshot shows the INPS 'Modulistica' (Forms) section. At the top, there are tabs for 'Modulistica', 'Informazioni', and 'Servizi Online'. Below the 'Modulistica' tab, there is a search bar with 'SR23' entered and a 'CERCA' button. To the right of the search bar, it says 'Sono stati trovati 1 risultati per il parametro SR23'. Below the search bar, there is a list of documents. The first document is 'Domanda di indennità per congedo parentale per tutte le categorie di lavoratori (astensione facoltativa)'. It is a PDF file, 143 Kb, published on 28/03/2015. The document is available for download and printing.



Il procedimento d'invio tradizionale (ossia cartaceo) va utilizzato solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa **tra gli 8 ed i 12 anni**, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano **tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia**. Tuttavia, la domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.



Differente è il discorso per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni; in tal caso, infatti, la domanda continua ad essere presentata **in via telematica**.

Per i genitori che saranno interessati dalle modalità d'invio tradizionale, la domanda potrà essere presentata **esclusivamente per il solo mese di luglio 2015**. Successivamente, l'INPS darà notizia dell'aggiornamento della procedura di presentazione della domanda online.

